

## SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Napoli, tra  
**ABC - Acqua Bene Comune Napoli** - Azienda Speciale del Comune di  
Napoli (C.F. e P.I. 07679350632), in prosieguo denominata semplicemente  
Azienda o ABC Napoli, con sede in Napoli, alla Via Argine n. 929, in  
persona del procuratore speciale \_\_\_\_\_, giusta procura conferita per  
atto notar \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, rep.n. \_\_\_\_\_, raccolta  
n. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica  
presso la sede legale dell'Azienda, \_\_\_\_\_ da una parte

e

\_\_\_\_\_ - (C.F. e P.I. \_\_\_\_\_), con sede legale in  
\_\_\_\_\_, nella persona legale rappresentante  
\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_,  
domiciliato, per la carica, presso la sede legale della Società, in prosieguo  
denominata semplicemente Società o appaltatore,  
dall'altra parte

### PREMESSO CHE

- l'Azienda ha indetto una procedura aperta, il cui bando di gara è stato pubblicato nella GUUE n. \_\_/S \_\_-\_\_\_\_ e sulla GURI V Serie Speciale n. \_\_ del \_\_\_\_\_, nonché unitamente agli altri atti di gara sul proprio sito, sulla propria piattaforma gare telematiche e sulle ulteriori piattaforme on-line previste in ambito nazionale e con ulteriore avviso di gara pubblicato anche su n.2 quotidiani nazionali e n.2 locali, ciò ai fini dell'affidamento del servizio di noleggio e lavaggio di indumenti da lavoro e DPI alta visibilità da destinare alla dotazione di sicurezza del

personale aziendale;

- l'importo complessivo dell'appalto come da Quadro Economico è stato determinato in € \_\_\_\_\_ , di cui € \_\_\_\_\_ per oneri di sicurezza da rischi di interferenza lavorativa, € \_\_\_\_\_ quali somme a disposizione, oltre anticipazione spese di pubblicazione gara ed IVA, per un contratto della durata di 48 mesi decorrenti dalla data di formale avvio delle attività, ovvero fino alla scadenza della proroga eventualmente concessa fino ad ulteriori 6 mesi;
- alla procedura di gara (PA202-2021) è stato attribuito il CIG 91896345E0;
- la procedura di gara è stata esperita nei giorni \_\_\_\_\_, come si rileva dai relativi verbali, la Società è risultata aggiudicataria dell'appalto col punteggio complessivo di \_\_\_\_\_ e con ribasso del \_\_\_\_\_ sull'importo del servizio posto a base di gara;
- la Società risultata aggiudicataria ha documentato il possesso dei requisiti richiesti dal bando e dal disciplinare di gara;
- la Società risulta disporre di strutture, capitali, macchinari, attrezzature e organizzazione necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione completa e sicura delle attività in appalto, con gestione a proprio rischio di prestazioni e forniture, secondo quanto prefigurato dalle vigenti disposizioni in materia, in particolare, artt. 1655 e ss. c.c., art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., art. 26 e ss. D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e secondo quanto riportato nell'autocertificazione sottoscritta dalla Società in sede di gara;
- concluso il procedimento autorizzativo all'uopo espletato, l'Azienda ha disposto l'aggiudicazione dell'appalto a favore della Società con Delibera

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Tutto ciò premesso e richiamato, le parti convengono e stipulano quanto segue.

### **Art. 1 – Premessa**

La narrativa che precede - come pure gli atti e i documenti ivi richiamati - costituisce patto ed è parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **ART. 2 – Oggetto del contratto**

L'Azienda affida alla Società, che accetta senza riserva alcuna, l'Appalto in epigrafe, del servizio di noleggio e lavaggio di indumenti da lavoro e DPI alta visibilità da destinare alla dotazione di sicurezza del personale aziendale, da eseguire secondo le modalità e i termini descritti dagli atti di gara e contrattuali ed in attuazione all'offerta tecnico-economica formulata dalla Società. Le prestazioni oggetto dell'appalto ricomprendono tutte le attività di supporto tecnico-operativo e amministrativo-gestionale e tutti gli oneri connessi finalizzati a dare tutte le prestazioni regolarmente eseguite e correttamente documentate.

### **ART. 3 – Documenti che fanno parte del contratto**

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, incondizionata e inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità stabiliti nei seguenti documenti, parte integrante del presente contratto:

- Capitolato Speciale di Appalto (costituito dal Foglio delle Condizioni e dalle Specifiche Tecniche);
- Bando di gara GUUE e GURI;
- Disciplinare di gara e suoi modelli allegati, compreso il Prospetto dei

criteri di valutazione OEPV;

- dichiarazioni rese dalla Società in sede di gara;
- l'Offerta Tecnica ed Economica della Società;
- verbali di gara.

Completano l'orientamento per l'esecuzione dell'appalto il Codice di Comportamento e la Politica integrata aziendale per la qualità, l'ambiente e la salute e sicurezza sul lavoro.

I documenti sopra elencati si intendono quivi per integralmente ripetuti e trascritti e, anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Il Sig. \_\_\_\_\_, quale legale rappresentante della Società, dichiara pertanto di conoscere e di accettare i documenti sopra elencati e di aver preso visione e di avere piena conoscenza dello stato dei luoghi, delle caratteristiche tecniche delle attività che andrà ad eseguire e di tutte le condizioni e modalità, nessuna esclusa ed eccettuata, di espletamento dell'Appalto stesso, nonché di ogni altra informazione desumibile dalla documentazione innanzi riportata e dagli elaborati alla stessa allegati. Il rappresentante legale dichiara altresì di essere pienamente consapevole dell'indispensabilità del rispetto, per l'intero corso del rapporto contrattuale, dei contenuti delle clausole sottoscritte nella modulistica allegata all'offerta presentata e dell'indispensabilità della sussistenza dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara e che la violazione anche di una sola delle suddette clausole o la perdita anche di uno solo dei suddetti requisiti comporterà la risoluzione automatica del presente contratto ai sensi dell'art.

1456 c.c.

A tal fine, resta espressamente convenuto che l'Azienda ha facoltà di esercitare per l'intero corso del rapporto contrattuale i controlli e le verifiche che ritenga più opportuni, sia nei confronti dell'appaltatore sia presso Enti Pubblici o privati, in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'esecuzione dell'APPALTO e dichiarati in sede di gara.

Regoleranno, inoltre, il rapporto posto in essere con il presente contratto tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i pubblici appalti in quanto applicabili.

#### **ART. 4 – Importo del contratto**

L'importo contrattuale, determinatosi in esito ai risultati di gara, ammonta ad € \_\_\_\_\_, comprensivo di € \_\_\_\_\_ per oneri della sicurezza interni, € \_\_\_\_\_ quali costi della manodopera, oltre IVA, secondo quanto previsto dagli atti di gara e contrattuali.

Eventuali modifiche contrattuali potranno essere disposte dall'Azienda, per proprie insindacabili esigenze, tanto in aumento che in diminuzione, secondo i limiti di legge, facendo nel caso ricorso alle somme a disposizione di cui al Quadro Economico approvato.

#### **Art. 5 – Invariabilità del corrispettivo**

La Società dichiara che l'offerta è stata formulata senza riserve e condizioni di sorta e che il corrispettivo dell'APPALTO contrattualmente convenuto è remunerativo e si intende da essa Società accettato a seguito di uno studio approfondito dell'APPALTO in base a calcoli di propria convenienza ed in considerazione di tutti gli obblighi, oneri e rischi, diretti e indiretti ad essa attribuiti dal presente contratto nonché dalle norme e dagli atti cui esso

rinvia.

L'importo dell'APPALTO è inteso fermo e immutabile per tutta la durata contrattuale, fatti salvi gli eventuali adeguamenti di legge e l'adeguamento ISTAT su base annuale a decorrere dalla seconda annualità del contratto. La revisione dei prezzi contrattuali desunti dalle risultanze di gara è regolata ai sensi

#### **Art. 6 – Consegna delle attività – Durata del contratto**

La consegna delle attività è stata effettuata, in data \_\_\_\_\_, con effetto a decorrere dal giorno \_\_\_\_\_ ed avrà la durata di 48 mesi da tale data, oltre eventuale proroga fino ad ulteriori 6 mesi. Eventuali modifiche saranno disposte dall'Azienda, per proprie insindacabili esigenze, secondo i limiti di legge. Alla scadenza il presente contratto, cesserà i suoi effetti senza bisogno di disdetta alcuna. A tal fine resta inteso che il potere di rappresentanza dell'Azienda in capo al responsabile di contratto è perentoriamente limitato nell'ambito di vigenza del rapporto contrattuale.

#### **Art. 7 – Disciplina dell'esecuzione dell'Appalto**

L'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali usando la migliore diligenza professionale e a perfetta regola, nel rispetto delle norme di settore e delle prescrizioni previste dalla documentazione contrattuale elencata all'articolo 3 che precede, garantendo una speciale attenzione al rispetto dei tempi e della qualità delle prestazioni, in considerazione dei fini perseguiti dall'Azienda, nonché della salute e della sicurezza dei lavoratori, della tutela ambientale, anche in applicazione ai criteri ambientali minimi (CAM) previsti, dell'assicurazione del sistema di qualità e della salvaguardia occupazionale del personale in forza del precedente appalto.

L'appaltatore consentirà al personale aziendale all'uopo incaricato, l'esecuzione di tutte verifiche atte a stabilire la conformità agli standard esecutivi richiesti, nonché alla corretta e puntuale applicazione dei processi stabiliti dai sistemi di assicurazione della Qualità, di tutela dell'Ambiente e della Salute e Sicurezza del lavoro, di cui alle rispettive certificazioni in proprio possesso, garantendo, ove richiesto dall'Azienda, visite dirette presso la/e propria/e sede/i.

Nel caso in cui l'appaltatore decada anche in parte dal possesso dei requisiti e delle capacità di partecipazione alla procedura di gara e di esecuzione delle attività richieste nell'ambito dell'APPALTO di che trattasi, o nel caso in cui a seguito delle verifiche non venga confermato il possesso dei suddetti requisiti e capacità, o nel caso la rinuncia all'APPALTO da parte dell'appaltatore risulti lesiva dell'Azienda e dell'interesse pubblico perseguito, resta facoltà della stessa adottare adeguate misure di autotutela con progressiva efficacia, provvedendo, ove ne ricorrano i presupposti, l'incameramento della cauzione prestata, la segnalazione del fatto all'ANAC, nonché alle autorità competenti per l'applicazione delle sanzioni, in caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere, rese dall'appaltatore e/o dai soggetti societari con poteri di firma.

Nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, il personale impiegato dall'appaltatore, in particolare:

- non opererà sulle apparecchiature, né avvierà i sistemi – se spenti – o accederà ai programmi, né aprirà armadi e cassette, se non per motivi pertinenti e strettamente necessari all'adempimento degli obblighi contrattuali;

- in ogni caso, non consulterà archivi, sia cartacei, sia automatizzati, se ciò non è richiesto per l'esecuzione del contratto;
- userà ogni cautela opportuna ad evitare la dispersione, la distruzione o la perdita di dati personali, custoditi presso ABC Napoli, qualsiasi sia il supporto di registrazione;
- non effettuerà alcuna operazione che consenta l'accesso indebito ai dati personali custoditi presso ABC Napoli;
- comunque, non conserverà né trasferirà all'esterno (a mezzo posta, fax, telefax, posta elettronica o altro) – senza preventiva autorizzazione di ABC Napoli – alcun dato personale attraverso:
  - registrazione di archivi o dati su supporti di qualsiasi natura;
  - copia di documenti attraverso qualsiasi strumento idoneo;
- richiederà l'autorizzazione di ABC Napoli, qualora, per lo svolgimento dell'attività oggetto della prestazione, abbia bisogno di svolgere attività sui dati personali;
- avvertirà di qualsiasi evento che, nel dare esecuzione della prestazione contrattuale, possa aver causato danni ai supporti dei dati o ai relativi contenitori.

### **Art. 8 – Penali**

Nel caso di mancato rispetto degli obblighi prescritti per l'esecuzione dell'Appalto saranno applicate le penali previste dal Capitolato Speciale, salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento del maggior danno.

Alla riscossione della penale e al rimborso delle maggiori spese si procederà mediante trattenuta sulle fatture in attesa di pagamento e con deduzione del conto finale ovvero, in caso di crediti insufficienti allo scopo, mediante

escussione della fideiussione di cui all'art. 11, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

La misura complessiva delle penali comminate non può superare il 10% dell'importo complessivo del contratto. Nell'ipotesi di un ammontare delle penali superiore al 10% dell'importo del contratto, l'Azienda si riserva di risolvere quest'ultimo per grave inadempimento, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

**Art. 9 - Responsabile esecutivo e Referente per conto della Società –  
Responsabile del Procedimento e di contratto per conto dell'Azienda**

L'appaltatore indica che, per conto della Società, assumerà la responsabilità dell'Appalto oggetto del presente contratto il \_\_\_\_\_ e che sarà referente contrattuale per l'Azienda il sig. \_\_\_\_\_, che resta il soggetto esclusivo cui l'Azienda stessa si rivolgerà per ogni problematica connessa alla gestione e alla esecuzione delle attività previste nel presente contratto.

Per conto dell'Azienda, il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Andrea Simonelli i, il responsabile di contratto è il \_\_\_\_\_.

**Art. 10 – Modalità di pagamento**

La rendicontazione delle attività eseguite dalla Società e correttamente documentate, sarà effettuata in avanzamento periodico disposto dal RdC / RUP aziendali, i quali daranno il benestare per l'emissione della fattura corrispondente da inviare all'Azienda. Il relativo pagamento avverrà a 30 (trenta) giorni dalla data della fattura fine mese, previa acquisizione di un DURC "regolare" dell'appaltatore e, ove ricorra, dell'esito delle verifiche operate ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/73 e del Decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze n.40 del 18/01/2008 e smi.

Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, da parte di ABC Napoli, senza diritto per l'appaltatore di rivendicare interessi e/o ritorsioni, la mancata acquisizione nei tempi previsti della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale (certificato DURC) ovvero nel caso di emissione di certificata irregolarità, ovvero di segnalazione di "soggetto inadempiente" ex procedura prevista per l'applicazione dell'art. 48 bis del DPR 602/73.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e smi, pena l'applicabilità delle sanzioni previste dall'art. 6 della medesima legge.

Il codice univoco per Fatturazione Elettronica è 9D20XIQ.

ABC Napoli rientra tra gli enti verso le quali si applica la scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR 633/72.

Il Sig. \_\_\_\_\_, nella qualità, dichiara che i pagamenti e le transazioni relativi al presente appalto saranno effettuati con l'utilizzo del conto corrente identificato dal codice IBAN \_\_\_\_\_ acceso presso la banca \_\_\_\_\_, nel rispetto della citata normativa antimafia.

Eventuali cessioni di crediti derivanti dal presente contratto saranno disciplinate ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

#### **Art. 11 – Cauzione definitiva**

La Società ha costituito cauzione definitiva a copertura del mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, a mezzo di polizza fideiussoria n.

\_\_\_\_\_, emessa dalla Compagnia \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, fino alla concorrenza dell'importo di € \_\_\_\_\_ .

Detta cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'importo garantito, secondo le modalità indicate nel citato art. 103 del DLgs 50/2016 e smi.

Qualora la cauzione sia venuta meno in tutto o in parte, l'Azienda potrà richiedere all'appaltatore la reintegrazione della medesima. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

#### **Art. 12 – Responsabilità verso terzi e assicurazione**

La Società assume la responsabilità per i danni a persone e/o a cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda eventuali danni che dovessero essere arrecati a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività affidate in APPALTO, sollevando e manlevando l'Azienda da ogni responsabilità a riguardo e più in generale da ogni conseguenza dannosa.

È obbligo della Società adottare nell'esecuzione delle attività di cui al presente contratto tutti i provvedimenti e le cautele necessarie atte a garantire la pubblica e privata incolumità anche nei confronti di terzi, sia negli spazi esterni e nelle vie di transito, che nell'interno di sedi e/o siti aziendali. La Società sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone e/o a cose per causa dell'esecuzione del servizio di che trattasi, garantendo e manlevando espressamente l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità.

Qualora, in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause o liti, la Società dovrà sostenerne i costi e sollevare comunque l'Azienda da ogni responsabilità di fronte ad azioni o pretese che dovessero essere proposte a riguardo. Ai fini di cui al presente articolo, la Società ha stipulato polizza di assicurazione n. \_\_\_\_\_ emessa dalla Compagnia \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_ e rinnovata fino al giorno \_\_\_\_\_ a copertura dei rischi derivanti dalla esecuzione delle attività di cui al presente contratto.

**Art. 13 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

L'appaltatore si impegna a compiere le attività oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva e assicurativa nei confronti del personale impiegato, assumendo la gestione del lavoro a proprio rischio e sotto la propria totale responsabilità. Le parti si danno atto che l'organizzazione del lavoro e il potere direttivo, disciplinare e di controllo sul personale impiegato nell'esecuzione dell'APPALTO spetta in via esclusiva a quest'ultima, senza possibilità di interferenza alcuna da parte dell'Azienda.

È fatto divieto assoluto al personale dell'appaltatore di richiedere, salvo che in situazioni di emergenza o di effettivo pericolo, la collaborazione di personale appartenente all'Azienda.

La Società ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. La Società è obbligata ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori,

nonché sulla tutela dell'ambiente, con particolare riferimento alle rispettive disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e smi ed al D.Lgs n.152/2006 e smi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Società è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà previste per i lavoratori dipendenti dalla vigente normativa e ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di categoria e nei relativi accordi locali integrativi in vigore per il settore di attività, il tempo e la località in cui si svolgono le attività.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, l'Azienda effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore della Società per l'esecuzione dell'Appalto e procede, nel caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della cauzione di cui al precedente articolo 11.

La Società si impegna inoltre a fornire, entro 10 giorni dalla richiesta di ABC Napoli, le notizie e la ulteriore documentazione attestanti il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori impiegati nell'APPALTO e a consentire in ogni momento all'Azienda o ai suoi delegati l'accesso alla documentazione contabile del lavoro.

L'inadempimento di tale obbligo determina, previa comunicazione dell'Azienda, l'automatica risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Per l'esecuzione dell'Appalto oggetto del presente contratto la Società appaltatrice potrà accedere a sedi, locali, aree e siti dell'Azienda, previa autorizzazione dei Responsabili aziendali. Resta inteso che il loro utilizzo

autorizzato con relativo deposito di eventuali attrezzature e strumenti da parte della Società appaltatrice viene effettuato sotto l'esclusiva responsabilità, rischio d'impresa, potere organizzativo e direttivo della Società, manlevando l'Azienda da qualsiasi interferenza o danno generato.

#### **Art. 14 – Sicurezza e salute dei lavoratori**

La Società dichiara di adottare tutte le misure di tutela della salute dei propri lavoratori dei luoghi di lavoro, come da Documento di sicurezza contenente dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui essa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e/o da adottare in relazione alla propria attività.

L'Azienda assicura, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la propria cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del presente contratto. Inoltre, al fine di attuare il necessario coordinamento circa gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, l'Azienda e la Società porranno in essere periodiche reciproche informative in materia, anche al fine di eliminare, qualora ricorra l'ipotesi, rischi dovuti anche ad eventuali interferenze durante l'esecuzione delle prestazioni richieste.

La Società si obbliga a dare puntuale attuazione alle prescrizioni contenute nel CSA ed altresì alle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di mutamento normativo od a seguito di quanto disposto dal responsabile per la sicurezza.

L'appaltatore si impegna a consegnare a tutti al personale impiegato nelle lavorazioni oggetto del presente contratto, apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e

l'indicazione del nome o della ragione sociale dell'appaltatore stesso.

L'appaltatore assume l'impegno di assolvere correttamente a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti applicabili nel caso di specie per quanto concerne la sicurezza dei propri dipendenti e le condizioni di igiene del lavoro. In proposito l'appaltatore si assume sin d'ora l'intera ed esclusiva responsabilità in merito. In particolare l'appaltatore si impegna ad osservare e far osservare scrupolosamente dal proprio personale le norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, come previsto dalla normativa vigente.

Il legale rappresentante della Società, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara che tutti e mezzi e i materiali e quant'altro utilizzerà nello svolgimento dell'appalto, o che introdurrà nei luoghi di pertinenza di ABC Napoli, rispondono pienamente a tutte le norme di legge in vigore sulla sicurezza ed igiene del lavoro e sulla tutela ambientale.

La Società solleva, dunque, da ogni onere e responsabilità l'Azienda per quanto riguarda la materia oggetto del presente articolo.

In caso di mancata ottemperanza alla normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori ed in materia ambientale, nonché la violazione da parte della Società di quanto previsto dei Documenti di Sicurezza, accertate con qualunque mezzo da parte dell'Azienda, quest'ultima ha facoltà di ordinare l'immediata sospensione delle prestazioni e di intimare alla Società di provvedere, entro un termine perentorio, alla risoluzione delle anomalie riscontrate. Qualora la Società non ottemperi entro il termine previsto, l'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento contrattuale, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

### **Art. 15 – Cessione e Subappalto**

È vietata la cessione totale e parziale dell'APPALTO, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Azienda. Eventuali richieste di cessioni del credito saranno valutate e disposte in ossequio a quanto previsto dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

Il subappalto è regolato ai sensi dell'art.105 del Codice e si richiamano a tal fine le precisazioni di cui agli atti di gara.

### **Art. 16 – Regolare esecuzione - Verifica di conformità**

In base a quanto previsto dal Capitolato Speciale, non oltre ivi previsto dall'ultimazione delle prestazioni richieste nell'ambito dell'APPALTO, si darà luogo alla certificazione di Regolare esecuzione / di Conformità esecutiva, emessa dal/i Responsabile/i dell'esecuzione, e confermata dal RUP, contenente gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle stesse; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'appaltatore qualora risulti che lo stesso abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Ai fini del presente articolo, è comunque richiamata la responsabilità dell'appaltatore per eventuali vizi, difetti e/o responsabilità non verificabili o conoscibili in sede di certificazione.

### **Art. 17 – Risoluzione del contratto**

Le parti rinviando a quanto previsto dalle disposizioni del codice civile (artt. 1453 e ss.). Le parti convengono inoltre, quale clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., che il contratto potrà essere dichiarato risolto

dall'Azienda, oltre che nelle ipotesi già previste dal CSA ed in altri articoli del presente contratto, nei seguenti ulteriori casi:

- a. inadempimento alle disposizioni del RdC/RUP riguardo ai tempi di esecuzione o in caso di mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide comminate dallo stesso, nei termini previsti dagli stessi provvedimenti;
- b. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dell'Appalto;
- c. inadempienza agli obblighi contributivi e previdenziali relativi ai propri dipendenti e alle norme in materia di lavoro, nonché di tutela ambientale e a quelle di esecuzione afferenti al servizio in appalto;
- d. mancata ottemperanza alla normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori da parte della Società, accertate con qualunque mezzo dall'Azienda;
- e. in caso di gravi o ripetute violazioni di quanto previsto nei Documenti di Sicurezza della Società, accertate con qualunque mezzo dall'Azienda;
- f. qualora dovessero pervenire comunicazioni da parte delle Prefetture U.T.G. inerenti la sussistenza sul conto della Società di informazioni interdittive di cui al D.P.R. n. 159/2011;
- g. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'attività;
- h. perdita da parte della Società anche di uno soltanto dei requisiti generali o speciali prescritti per l'esecuzione dell'Appalto e dichiarati in sede di gara;
- i. nei casi di cui ai successivi articoli 23 e 24.

Inoltre, il contratto sarà risolto nei seguenti ulteriori casi, anche con

richiamo a quanto previsto all'art. 9, c.1 della L.R. 11/2013:

a) nei casi in cui l'appaltatore è responsabile delle gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza e di coordinamento, così come individuate dal regolamento di cui alle disposizioni in materia di sicurezza e con le procedure ivi stabilite;

b) se l'Azienda aderisce alla proposta di scioglimento del vincolo contrattuale formulata dal RUP, ai sensi del Codice contratti pubblici;

c) se nei confronti di uno o più soggetti societari dell'appaltatore sussistano o sopraggiungano provvedimenti giudiziari, ovvero sia pronunciata la sentenza di condanna passata in giudicato per violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, o che prevedano l'impossibilità di contrarre con la P.A. ovvero che incidano sulla propria "moralità professionale".

Nel caso di risoluzione del contratto, l'Azienda ha la facoltà di addebitare alla Società il maggior onere gravante sull'Azienda medesima per la stipula di un nuovo contratto di APPALTO salvo il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni subiti.

**Art. 18 – Spese contrattuali spese di registrazione del contratto e spese di pubblicazione gara sui quotidiani – pubblicazione dati**

Le spese di bollo del presente contratto, della sua registrazione ed ogni altro eventuale onere complementare, cedono ad esclusivo carico della Società.

Le spese relative alla pubblicità legale riferita alla gara ed ai relativi avvisi, saranno anticipate dall'Azienda, e successivamente ad essa rimborsate dalla Società entro 60 gg. dall'aggiudicazione, in attuazione all'art.73 c.4 del DLgs 50/2016 e smi.

In relazione al presente contratto, ai sensi di legge e per espressa pattuizione

tra le Parti, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Azienda, secondo le procedure aziendali applicabili, le pertinenti informazioni previste dall’art. 1 co. 32 della L. 190/2012, ed in particolare: 1) struttura proponente l’appalto; 2) oggetto del bando; 3) elenco degli operatori che hanno presentato offerta; 4) aggiudicatario; 5) importo di aggiudicazione; 6) tempi di conclusione di opere, servizio o fornitura; 7) importo delle somme liquidate.

Tali informazioni saranno altresì trasmesse alla ANAC.

#### **Art. 19 – Riferimenti a leggi e regolamenti**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nei documenti in esso richiamati, si applicano leggi e regolamenti vigenti in materia di pubblici appalti.

#### **Art. 20 – Domicilio**

L’appaltatore dichiara che per tutti gli atti relativi al presente APPALTO il proprio domicilio è in \_\_\_\_\_.

#### **Art. 21 – Controversie**

Salvo gli eventuali casi di deroga, contemplati dalle norme vigenti, tutte le controversie tra l’Azienda e la Società che dovessero sorgere sia durante l’esecuzione come al termine del contratto, di natura tecnica, amministrativa o giuridica, saranno esaminate in via amministrativa e l’Azienda medesima si pronuncerà nel merito.

Qualora non risolte in via bonaria, per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro di Napoli, escludendosi il ricorso all’arbitrato.

#### **Art. 22 – Privacy - Trattamento dati**

L’appaltatore, nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali verso l’Azienda e nell’esecuzione delle conseguenti operazioni di trattamento di

dati personali inerenti il presente contratto, osserverà le condizioni riportate di seguito, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 Testo Unico – Codice Privacy. In particolare, l'appaltatore si impegna a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del contratto, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari ed in particolare si obbliga a: **a)** eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dall'art. 11 del Codice Privacy, rivestendo il ruolo di autonomo Titolare; **b)** custodire e controllare i dati, garantendone l'integrità e l'esattezza, adottando le cautele necessarie ad evitare la distruzione e la perdita degli stessi, anche in considerazione della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento; **c)** assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; **d)** conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un periodo non superiore a quello necessario all'esecuzione del presente contratto e dei connessi obblighi di legge; **e)** utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle modalità e finalità di cui alla citata Legge; **f)** utilizzare i dati esclusivamente per l'esecuzione del presente contratto, nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa a tutela dei dati personali.

L'appaltatore si impegna a non rivelare le informazioni acquisite; l'eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell'ambito delle finalità delle attività esecutive rese, previa sottoscrizione da parte dei soggetti che riceveranno i dati di un impegno di riservatezza dei dati stessi. L'appaltatore

si asterrà dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale: pertanto, tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate, fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità.

L'appaltatore si obbliga ad attribuire ai propri soci, dipendenti e collaboratori, che compiranno le operazioni di trattamento dei dati personali per l'esecuzione del presente contratto, il ruolo di Incaricati del trattamento ex art. 30 del Codice Privacy ed a fornire loro idonea formazione al riguardo. I soggetti interessati al trattamento dei dati personali hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. In caso di istanza degli interessati che coinvolga l'operato dell'appaltatore, questi si obbliga a fornire all'Azienda le informazioni necessarie ad evadere le istanze avanzate da parte degli interessati, nonché a collaborare negli eventuali procedimenti che dovessero essere attivati innanzi all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria Ordinaria ex artt.145, 146 e 154 del Codice Privacy. Per quanto concerne i rapporti privacy diretti tra l'Azienda e l'appaltatore, si evidenzia che ciascuna delle parti nei confronti dell'altra riveste la posizione di Interessato e di Titolare del trattamento.

Quali Titolari del trattamento le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Testo Unico, che le informazioni raccolte presso l'Interessato, per dare esecuzione al rapporto in essere, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e possono concernere sia dati comuni che dati sensibili, il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire gli obblighi contrattuali. Le informazioni non saranno diffuse, né trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo

esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge nonché per finalità fiscali e contabili. Tali informazioni potranno essere comunicate a dipendenti, che ricoprono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alla gestione del presente contratto. Ognuna delle parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi delle parti richiamate nel presente contratto.

**Art. 23 – Codice di Comportamento e Politica qualità, ambiente, salute e sicurezza di ABC Napoli**

Il Sig. \_\_\_\_\_, nella qualità, dichiara di conoscere il Codice di Comportamento e la Politica per la qualità, l'ambiente, la salute e la sicurezza in adozione all'Azienda, e si impegna nei confronti di quest'ultima ad osservare le prescrizioni ed i valori in essi stabiliti. Eventuali violazioni delle disposizioni contenute nei suddetti atti costituiranno causa di risoluzione espressa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile.

**Art. 24 – Clausola finale**

Con la sottoscrizione del presente contratto, pena la sua risoluzione, la Società assume l'impegno di comunicare all'Azienda ogni eventuale variazione intervenuta nei propri organi societari a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara di cui in premessa.

Napoli, .....

L'AZIENDA

LA SOCIETA'

Espressa approvazione di clausole ex art. 1341 c.c.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente e specificamente gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

LA SOCIETA'